Autorità di Regolazione dei Trasporti

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N. 206/2026

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2028 presentato da FS Sud Est S.r.l.

Indice

Premessa **3**

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR **4**

1.1 Valutazioni dell'Autorità 4

1.2 Indicazioni 4

1.3 Prescrizioni 4

2. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR **4**

2.1 Valutazioni dell'Autorità 4

2.2 Indicazioni 4

2.3 Prescrizioni 4

3. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR **4**

3.1 Valutazioni dell'Autorità 4

3.2 Indicazioni 4

3.3 Prescrizioni 5

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR **5**

4.1 Valutazioni dell'Autorità 5

4.2 Indicazioni 5

4.3 Prescrizioni 5

5. Servizi e tariffe – Capitolo 5 del PIR **5**

5.1 Valutazioni dell'Autorità 5

5.2 Indicazioni 6

5.3 Prescrizioni 6

6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR **6**

6.1 Valutazioni dell'Autorità 6

6.2 Indicazioni 7

6.3 Prescrizioni 7

7. Impianti di servizio - Capitolo 7 del PIR **8**

7.1 Valutazioni dell'Autorità 8

7.2 Indicazioni 8

7.3 Prescrizioni 8

8. Allegati al PIR **8**

8.1 Valutazioni dell'Autorità 8

8.2 Indicazioni 9

8.3 Prescrizioni 9

Premessa

Con nota trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), prot. ART 74553/2026 del 28 settembre 2026, FS Sud Est S.r.l. (nel seguito: FS-SE) ha trasmesso la bozza finale del Prospetto Informativo della Rete 2028 (nel seguito: PIR 2028) e i relativi allegati. Con precedente nota prot. ART 54825/2026 del 5 agosto 2026, FS-SE aveva comunicato di aver valutato le limitate osservazioni e proposte formulate dagli stakeholders nel corso della consultazione effettuata sulla prima bozza del documento, avendole accolte tutte, come evidenziato dalla relazione sintetica pubblicata sul sito web aziendale ed acquisita agli atti dell'Autorità al prot. 66352/2026 del 10 settembre 2026.

Il Gestore ha affidato i compiti di svolgimento delle funzioni essenziali a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (nel seguito: RFI o AB), ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112.

Con il presente documento l'Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell'articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e agli allegati a detta bozza finale del PIR 2028.

Per ciascuno di tali capitoli e per gli allegati il presente documento reca, nell'ordine, con riguardo ad ogni tematica presa in esame:

1. **le pertinenti valutazioni dell'Autorità in esito all'analisi della bozza del PIR 2028;**
2. **le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell'infrastruttura (nel seguito: GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato **"PIR 2028 (Edizione dicembre 2026)"** e pubblicato entro il 12 dicembre 2026, termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2026-2027.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

AB:	*Allocation Body* (organismo di allocazione della capacità);
Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
GI:	Gestore dell'Infrastruttura della rete ferroviaria;
IFN:	Infrastruttura ferroviaria nazionale;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMdA:	Pacchetto Minimo di Accesso;
PMR:	Persone con disabilità e a mobilità ridotta;
STI:	Specifiche Tecniche di Interoperabilità.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

1.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

1.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

2. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

Al paragrafo 2.5, "*Orari di esercizio*", viene indicato che "*L'orario effettivo di abilitazione delle linee è desumibile dal Fascicolo Orario che viene pubblicato, sul sito web aziendale […]*". Nel merito, si osserva che nell'allegato disponibile sul sito non vengono fornite esplicitamente informazioni inerenti alla tematica.

Si rende, quindi, opportuno che il gestore integri le informazioni presenti sul sito web aziendale.

2.2 Indicazioni

2.2.1 Si dà indicazione al Gestore di esplicitare in maniera diretta e chiara in ogni Fascicolo orario pubblicato sul proprio sito web aziendale quale sia l'orario di abilitazione delle diverse linee.

2.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

3. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi e tariffe – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al paragrafo 5.2, "*Sistema tariffario*", si precisa quanto segue.

Stante la circostanza che vede il gestore non tenuto a presentare la proposta tariffaria relativa al periodo 2027-2031 – determinandosi la non rappresentatività del 2025 quale anno base - e considerato che dovrà essere conseguentemente determinato un nuovo anno base per la formulazione della suddetta proposta tariffaria di periodo - come, *inter alia*, proposto dal gestore con nota prot. ART 41878/2026, del 19 giugno 2026 e come convenuto dagli Uffici e comunicato al gestore con nota prot. 46531/2026, del 6 luglio 2026 - i valori dei canoni per l'accesso all'infrastruttura (PMdA) e delle tariffe per l'accesso ai servizi ad essa connessi (extra- PMdA), potranno essere assunti pari a quelli assunti dal gestore dell'IFN per l'orario di servizio 2026-2027, adeguati in considerazione degli aspetti inflattivi. A tal fine, il gestore considera i citati aspetti inflattivi assumendo quale tasso di inflazione per il 2027 il 2,1%, pari al tasso di inflazione programmata come indicato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2026.

Si rende, quindi, necessario che il gestore provveda a modificare il secondo capoverso del paragrafo 5.2, "*Sistema tariffario*" indicando che: "*I valori dei canoni e delle tariffe applicati per l'orario di servizio 2027-2028 sono assunti pari a quelli applicati per l'orario di servizio 2026-2027, fatti salvi gli adeguamenti inflattivi, determinati assumendo quale tasso di inflazione* per il 2027 il 2,1%, *pari al tasso di inflazione programmata come indicato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2026*".

Con riferimento ai contenuti del paragrafo 5.4.3, "*Assistenza a Persone con disabilità e a Ridotta Mobilità (PMR)*", si ritiene necessario specificare che nei viaggi che interessano reti interconnesse, più gestori di stazione o più imprese ferroviarie, la PMR non dovrebbe essere tenuta a presentare distinte richieste di assistenza ai diversi soggetti coinvolti.

È necessario, quindi, che il PIR chiarisca che è sufficiente un'unica richiesta di assistenza e che la relativa trasmissione e il coordinamento tra GI e gli altri operatori interessati sono assicurati dai soggetti che ricevono la notifica.

5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

5.3 Prescrizioni

5.3.1 **Si prescrive al Gestore di sostituire il testo del primo periodo del paragrafo 5.2, "*Sistema tariffario*", con il seguente testo: "*Nelle more della formulazione della proposta tariffaria di periodo ai sensi della Delibera ART 95/2023 e s.m.i., i valori dei canoni e delle tariffe applicati per l'orario di servizio 2027-2028 sono assunti pari a quelli applicati per l'orario di servizio 2026-2027, fatti salvi gli adeguamenti inflattivi, determinati assumendo quale tasso di inflazione per il 2027 il 2,1%, pari al tasso di inflazione programmata come indicato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2026".**

5.3.2 **Si prescrive al Gestore di adeguare i valori dei canoni e delle tariffe relativi al PMdA ed ai servizi, in coerenza con quanto indicato nel testo che si è disposto di inserire con la prescrizione 5.3.1 del presente atto.**

5.3.3 **Si prescrive al Gestore di modificare ed integrare il testo del paragrafo 5.4.3, "*Assistenza a Persone con disabilità e a Ridotta Mobilità (PMR)*", come di seguito indicato: "*Le modalità di richiesta dell'assistenza sono organizzate nel rispetto del meccanismo di notifica unica di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/782. La PMR presenta un'unica richiesta di assistenza per il viaggio, anche qualora questo interessi reti interconnesse, stazioni gestite da soggetti diversi o più imprese ferroviarie. Il soggetto che riceve la richiesta ne assicura la trasmissione agli altri soggetti interessati e il necessario coordinamento ai fini dell'erogazione del servizio, senza che l'utente sia tenuto a reiterare la richiesta. Per i servizi di assistenza di competenza del GI sono indicate le modalità e i termini di richiesta, i canali utilizzabili, le modalità di conferma del servizio e, ove il viaggio coinvolga altri gestori di stazione o imprese ferroviarie, le modalità di coordinamento con gli stessi*".**

6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell'Autorità

Il paragrafo 6.2.2, "*Obblighi del GI*", individua gli obblighi generali del gestore dell'infrastruttura, compresi quelli relativi alla messa a disposizione dell'infrastruttura, all'informazione dei viaggiatori e alla gestione delle stazioni.

Non risulta tuttavia espressamente previsto che FS-SE metta a disposizione delle imprese ferroviarie, dei venditori di biglietti, dei tour operator e dei gestori delle stazioni, in tempo reale, in modo non discriminatorio, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati, i dati relativi al traffico e ai viaggi generati o detenuti nell'ambito delle proprie competenze, come previsto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2021/782.

I flussi informativi dovrebbero comprendere, per quanto pertinenti e di competenza del gestore dell'infrastruttura, i dati necessari a consentire agli altri soggetti coinvolti di fornire ai passeggeri le informazioni previste dall'Allegato II, parte II, al medesimo Regolamento.

Si ritiene, quindi, necessario che il gestore integri il citato paragrafo 6.2.2, "*Obblighi del GI*", prevedendo che FS-SE metta a disposizione delle imprese ferroviarie, dei venditori di biglietti, dei tour operator e dei gestori delle stazioni, in modo non discriminatorio, in tempo reale e in conformità alle previsioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/782, i dati relativi al traffico e ai viaggi generati, detenuti nell'ambito delle proprie competenze, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati.

I flussi informativi dovrebbero comprendere, per quanto di competenza del gestore dell'infrastruttura, i dati necessari a consentire la fornitura delle informazioni previste dall'Allegato II, parte II, al Regolamento UE 2021/782 e almeno quelli disponibili relativi agli arrivi e alle partenze, ai ritardi, alle soppressioni, alle variazioni della circolazione e alle principali coincidenze.

In coerenza con l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/782, con l'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e con la delibera ART n. 106/2018, i flussi informativi dovrebbero comprendere anche le variazioni e le indisponibilità dell'infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull'effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

Al par. 6.3.2, "*Regole di gestione*", vengono indicate come fasce pendolari gli intervalli orari 6:00-9:00, 12:30-15:30 e 17:00-20:00. Successivamente, sempre nel medesimo paragrafo, è riportato che "*Si considerano "pendolari" i treni in afflusso nella fascia mattutina (6.00 – 9.00) e in deflusso nella fascia pomeridiana (12.30 - 15.30) a servizio delle maggiori città ed i relativi treni corrispondenti, […]*". Nel merito non si comprende il motivo per il quale non venga considerata la fascia serale 17:00 – 20:00. Si ritiene, quindi, opportuno che il gestore chiarisca i precedenti aspetti.

Al par. 6.3.3.2.1 "*Sgombero dell'infrastruttura mediante l'utilizzo di locomotori di soccorso e/o di materiali di riserva*", viene riportato che "*L'IF sarà, inoltre, tenuta a comunicare anche l'eventuale esistenza di punti singolari del percorso nei quali l'acclività della linea, desunta dai Fascicoli Linea, […]*". Nel merito, risulta opportuno fornire un collegamento ai richiamati Fascicoli Linea.

6.2 Indicazioni

6.2.1 Si dà indicazione al Gestore di meglio definire il concetto di treno "pendolare", valutando l'inclusione anche della fascia oraria serale, compresa tra le 17:00 e le 20:00.

6.2.2 Si dà indicazione al Gestore di fornire informazioni sulla/e pagina/e web dalle quali si possano scaricare o comunque consultare i Fascicoli Linea, come fatto in analogia per altri documenti.

6.3 Prescrizioni

6.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare il paragrafo 6.2.2, "*Obblighi del GI*", prevedendo che FS-SE metta a disposizione, delle imprese ferroviarie, dei venditori di biglietti, dei tour operator e dei gestori delle stazioni, in modo non discriminatorio ed in conformità alle previsioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/782, i dati relativi al traffico e ai viaggi, in tempo reale, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati.

I flussi informativi devono comprendere, per quanto pertinenti e di competenza del gestore dell'infrastruttura, i dati necessari a consentire la fornitura delle informazioni previste dall'Allegato

II, parte II, al Regolamento (UE) 2021/782 e almeno quelli disponibili relativi agli arrivi e alle partenze, ai ritardi, alle soppressioni, alle variazioni della circolazione e alle principali coincidenze.

6.3.2 Devono, inoltre, essere compresi i dati e le informazioni relativi alle variazioni e alle indisponibilità dell’infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull’effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, in conformità all’articolo 10 del Regolamento (UE) 2021/782 e in coerenza con l’articolo 22 del medesimo Regolamento, con l’articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e con la delibera ART n. 106/2018.

7. Impianti di servizio - Capitolo 7 del PIR

7.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto del paragrafo.

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

8. Allegati al PIR

8.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Allegato 2.3.3, “*Caratteristiche di impianto*”, contiene, per ciascun impianto, la voce “*Accessibilità PMR*”, specificando mediante le sigle A, B e C l’accessibilità, rispettivamente, del marciapiede principale, della sala d’attesa e dei bagni pubblici.

Le informazioni fornite potrebbero essere ulteriormente integrate, al fine di rappresentare più compiutamente il livello di effettiva accessibilità e fruibilità delle singole stazioni e fermate rispetto alle diverse esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

In coerenza con i principi di trasparenza e di rappresentazione dell’effettiva accessibilità delle prestazioni di assistenza per le persone con disabilità, espressi dall’articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, appare pertanto opportuno integrare le informazioni relative alle condizioni di fruibilità degli impianti, tenendo conto delle diverse esigenze delle persone con disabilità motoria, visiva, uditiva e intellettiva o cognitiva, nonché delle altre persone a mobilità ridotta.

Si ritiene, inoltre, necessario che il gestore integri i contenuti della tabella di cui all’allegato 2.3.3, “*Caratteristiche di impianto*”, aggiungendo una colonna in cui, per ogni stazione e fermata venga indicato se la stessa ricade o meno nell’ambito di almeno una delle STI PMR 2008 o 2014.

8.2 Indicazioni

8.2.1 **Si dà indicazione al Gestore di fornire informazioni sulle caratteristiche degli impianti, rilevanti ai fini dell’effettiva accessibilità agli stessi da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, indicando almeno: 1. la possibilità di fruizione dell’impianto in autonomia o l’eventuale necessità di assistenza; 2. le condizioni e le eventuali limitazioni di accessibilità con riferimento alle diverse esigenze delle persone con disabilità motoria, visiva, uditiva e intellettiva/cognitiva, nonché delle altre persone a mobilità ridotta; 3. le dotazioni degli impianti rilevanti ai fini dell’accessibilità, compresi i sistemi di informazione sonora e visiva.**

8.3 Prescrizioni

8.3.1 **Si prescrive al Gestore di integrare la tabella di cui all’allegato 2.3.3, “*Caratteristiche di impianto*”, aggiungendo una colonna in cui, per ogni stazione e fermata venga indicato se la stessa ricade o meno nell’ambito di almeno una delle STI PMR 2008 o 2014.**